



## TERZA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

N. R.G. 4/2021

IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE NELLE PERSONE DEI SEGUENTI

MAGISTRATI:

Dr. Giorgio Jachia	Presidente e Giudice Delegato
Dr. Andrea Ferraiuolo	Giudice
Dr.ssa Francesca Sicilia	Giudice

NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. R.G. 4/2021 R.G.FALL. PRONUNCIA IL SEGUENTE:

### DECRETO DI RIGETTO

Invero la ricorrente, all'esito: 1) della procedura del concordato con riserva; 2) del deposito di un primo piano non ammissibile perché condizionato; 3) della concessione del termine di 15 giorni per integrare la proposta produce una generica proposta di continuazione dell'attività economica della società senza esaminare i flussi economici e quindi producendo relazione attestativa priva della – prescritta dall'art. 186 bis l. fall. - attestazione che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Infatti l'attestatore attesta *il maggior soddisfo dei creditori privilegiati rispetto l'ipotesi liquidatoria* non che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori ma soprattutto compie un giudizio con riferimento in blocco ai privilegiati e non alle singole categorie di privilegiati.

Tanto premesso va illustrato che il piano prevede:

- 1) il pagamento integrale delle spese di procedura, nonché delle spese per l'assistenza professionale prestata propedeuticamente per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- 2) il pagamento integrale dei creditori privilegiati fino ai compensi professionali per prestazioni intellettuali rese da professionisti due anni prima della presentazione della domanda di concordato;
- 3) il pagamento parziale degli altri creditori privilegiati: in particolare saranno soddisfatti per il 37% il credito vantato dall'INPS;
- 4) il pagamento di una percentuale del **10,00%** degli importi vantati dai creditori chirografari, ivi compreso anche i creditori privilegiati non soddisfatti in tutto o in parte

Anche qui emerge la mancata attestazione prescritta dall'art. 161 c. 2 laddove precisa che *La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella*

*realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d).*

In questo caso manca materialmente l'attestazione che il singolo creditore privilegiato degradato potrebbe avere una maggiore soddisfazione in sede fallimentare; del resto si attribuisce il 10% ai chirografari in presenza del degrado del 65% del privilegiato INPS senza che la sua degradazione sia spiegata dall'attestatore.

Infine la determina è assunta dall'assemblea a seguito della delibera di esclusione di un socio dal medesimo impugnata.

Emerge quindi un palese difetto attestativo che impone il rigetto della proposta e la fissazione dell'udienza prefallimentare con separato decreto in quanto il termine di 15 g per integrare la proposta è già stato concesso e non può essere concesso una seconda volta.

**IN SALERNO IL GIORNO 09/03/2022**

**IL PRESIDENTE ESTENSORE  
GIORGIO JACHIA**